

ALLEGATO N°9

REGOLAMENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO

**Approvato dal Collegio dei Docenti dell’
IIS Faicchio Castelvenere il 12.09.2022**

Norme di Riferimento

- Artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- Direttiva MIUR n.1455/06;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti” e “Patto di Corresponsabilità”;
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- Artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
- Artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
- Artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo”;

- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021)

Premessa

Il bullismo è un fenomeno che coinvolge l'insieme sociale, costituito da adolescenti, genitori, scuola e società.

Il Ministero dell'Istruzione (di seguito MI), attraverso la LEGGE 29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" e le "Linee Di Orientamento per la Prevenzione e il Contrasto dei Fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo" si è impegnato sul fronte della prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza, attivando diverse strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio.

Nell'ambito delle politiche scolastiche, sono state messe in campo diverse strategie, prestando una particolare e crescente attenzione alla declinazione digitale di tale fenomeno.

Gi atti di bullismo e di cyberbullismo sono una manifestazione della scarsa sensibilità ed empatia, di intolleranza e della non accettazione verso l'altro, spesso identificato come "diverso" per i più svariati motivi. Le vittime, in alcuni casi, possono essere persone molto fragili e inermi. Le forme di violenza che subiscono possono andare da una vera sopraffazione fisica o verbale, fino a un umiliante e doloroso isolamento sociale.

L'evolversi delle nuove tecnologie e l'espansione della comunicazione elettronica e online, insieme alla sua diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti fanno registrare atti pericolosi di bullismo e cyberbullismo, tali da costituire una vera e propria emergenza educativa che richiede la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto da parte della nostra istituzione scolastica.

La legge maggio 2017, n. 71 e Le linee di orientamento prevedono l'attivazione delle seguenti misure di contrasto al fenomeno:

- la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica;
- la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole;
- la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
- un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- L'individuazione a livello di ogni istituto scolastico, fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei

centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

- Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto.

Disposizioni Generali

ART.1 BULLISMO

Con il termine bullismo si indica una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, tanto di natura fisica che psicologica, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone percepite come più deboli dal soggetto che perpetra uno o più atti in questione. Si evidenzia che questa forma di violenza ha tre elementi fondamentali:

- l'intenzionalità cioè la premeditazione nell'arrecare un danno ad altri;
- la persistenza cioè la regolare frequenza con cui sottopone i suoi pari alle proprie angherie ;
- l'asimmetria di potere, secondo cui difficilmente designerà come bersaglio i compagni che reputa in grado di difendersi e di reagire ai suoi soprusi.

ART.2 CYBERBULLISMO

Con il termine cyberbullismo si indica una forma di bullismo condotto attraverso strumenti telematici, come ad esempio tramite internet.

Il cyber bullismo presenta tutti i requisiti del bullismo:

- l'intenzionalità è riscontrabile da parte dell'autore lo scopo intenzionale e predominante di isolare, mettere in ridicolo, attaccare un minore o un gruppo di minori, inoltre la premeditazione nell'arrecare un danno ad altri
- la persistenza ma nel cyberbullismo anche un singolo atto può diventare virale esponendo la vittima a innumerevoli attacchi.
- l'asimmetria di potere, non è determinata come nel bullismo dal potere fisico, piuttosto dall'anonimato dietro al quale pensa di «nascondersi» il cyberbullo e dall'impossibilità per la vittima di eliminare gli attacchi.

Inoltre presenta delle caratteristiche proprie:

- L'anonimato: la convinzione di non essere intercettato facilita il processo di de-responsabilizzazione nel cyberbullo ed un aumento dell'espressione di aggressività.
- La pervasività: assenza di confini di spazio e di tempo che caratterizza la rete espone la vittima ad uno stress molto più consistente rispetto al bullismo anche per la consapevolezza che gli astanti sono potenzialmente in numero infinito.
- La distanza interpersonale: nella violenza online l'assenza di feedback diretto circa gli effetti di atti di prevaricazione riducono il coinvolgimento empatico e morale nel cyberbullo e negli astanti.
- La velocità di comunicazione: nel mondo virtuale tutto avviene più velocemente rendendo difficile cogliere il rapporto causa-effetto. Un bambino o adolescente si aggrega più facilmente ai prevaricatori in modo inconsapevole

ART. 3 CLASSIFICAZIONE BULLISMO

Il bullismo può essere agito in modo diretto o indiretto.

Il BULLISMO DIRETTO è caratterizzato dall'interazione faccia a faccia con la vittima. Può essere:

- VERBALE: si attacca con insulti, offese, prese in giro, nomignoli o frasi cattive di qualsiasi tipo;
- FISICO: si colpisce fisicamente con calci, pugni, spinte o qualsiasi atto violento fisico;
- RAZZISTA: il motivo è il colore della pelle, l'etnia, il modo di parlare la lingua, la religione

- o le diverse credenze
- **SESSUALE:** si tratta di umiliare e ferire la vittima con offese ed aggressioni di natura sessuale;
- **OMOFOBICO:** sia fisico sia verbale, è motivato dalla diversità reale o presunta nella sessualità della vittima.

Il **BULLISMO INDIRETTO:** tende a danneggiare la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, quindi è più subdolo.

- **RELAZIONALE:** escludere o ignorare la vittima completamente dal gruppo o mette in giro false voci sul suo conto.
- **CYBERBULLISMO:** si attacca in modo indiretto usando mezzi telematici;

ART. 4 DISPOSIZIONI GENERALI

Il Dirigente Scolastico individua all'interno del Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyber bullismo e un team antibullismo da esso coordinato;

Inoltre promuove:

- Il coinvolgimento, nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno del bullismo, di tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- La previsione all'interno del PTOF di corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
- sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

ART. 5 FIGURE DI RIFERIMENTO

Presso l'IIS Faicchio sono istituite le seguenti figure di riferimento:

- 1° Referente per il Bullismo e il Cyberbullismo
- 2° Referente per il Bullismo e il Cyberbullismo
- Team Antibullismo/Team per l'emergenza

ART. 6 IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO"

Il referente del bullismo e cyberbullismo viene nominato dal Dirigente scolastico e promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;

Inoltre:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- coordina, con il supporto dell'equipe antibullismo, le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche

con eventuale affiancamento di genitori e studenti.

Supporta il D.S. nei rapporti con i partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare progetti di prevenzione;

Supporta il D.S. nel curare i rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day".

Art. 7 TEAM ANTIBULLISMO/TEAM PER L'EMERGENZA

Il team è composto da docenti e da esperti esterni e/o psicologo scolastico, se presenti all'interno dell'istituzione scolastica, e viene nominato dal Dirigente scolastico. Il Team pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;

Favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

ART. 8 DOCENTI

Ai fini del presente regolamento, i docenti intraprendono azioni adeguate, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione, sia nel rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet; inoltre valorizzano nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

ART. 9 PERSONALE SCOLASTICO

Il collaboratori scolastici e il personale scolastico, nell'ambito dei rispettivi ordinari compiti di sorveglianza e vigilanza degli alunni e dei locali della scuola, avranno cura di vigilare e segnalare anche i comportamenti in violazione del presente regolamento. Tutto il personale scolastico è considerato parte attiva nella prevenzione di contesto di eventi di bullismo e cyber bullismo

Art. 10 COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE

Al fine di favorire una maggiore consapevolezza sul fenomeno le famiglie partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;

Inoltre:

- sono attente a comportamenti anomali dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se il proprio figlio, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo e cyber bullismo.

ART. 11 DOVERI DEGLI STUDENTI

Gli studenti sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al

fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;

Inoltre:

- mettono in atto azioni di formazione tra pari, peer to peer.
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, facendo attenzione alle comunicazioni attraverso i social e gli strumenti digitali e non, che inviano;
- non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche in genere cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- rispettano il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente;
- sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

GESTIONE DEI CASI A RISCHIO

ART 12. PRIMA SEGNALAZIONE

Qualora emergano o vengano segnalate, attraverso le varie opzioni messe a disposizione della scuola, situazioni valutate rilevanti ai fini del presente regolamento, il docente, o chiunque ne abbia notizia, ne dà notizia al Dirigente Scolastico, al referente del bullismo e cyberbullismo, ai membri del team antibullismo, ai docenti ed eventuali altri educatori della classe o coinvolti a qualunque titolo nell'episodio segnalato.

Il docente che ha raccolto la prima segnalazione, unitamente agli altri docenti di cui al punto precedente,

- raccoglie informazioni sull'accaduto;
- Intervista e fa dei colloqui con gli attori principali, i singoli, il gruppo;
- raccoglie le diverse versioni e ricostruisce i fatti ed i punti di vista;
- Raccoglie prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità.

In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.

Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyber bullismo, ovvero non si ritiene di intervenire in modo specifico prosegue il compito educativo.

Art. 13 VALUTAZIONE APPROFONDATA

Se dalla valutazione della prima segnalazione di cui al punto precedente emergono circostanze che richiedono un approfondimento, entro due giorni, viene avviata una istruttoria per la valutazione approfondita del caso.

Il Team specializzato, insieme ai docenti che hanno accolto la prima segnalazione, con il contributo della vittima, dei compagni e di testimoni, raccoglie informazioni ulteriori, utili al fine di assumere una decisione.

Saranno attivati dei colloqui con tutti gli attori coinvolti, secondo le modalità più adeguate alla circostanza, al fine di raccogliere tutti gli elementi utili alla valutazione, quali la gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo-classe e della famiglia. Allegato al presente regolamento viene pubblicata la

scheda di “Valutazione approfondita dei casi di bullismo e vittimizzazione” proposta dalla Piattaforma Elisa (All.1). La scheda di cui all’allegato 1 potrà essere utilizzata come strumento per raccogliere i dati necessari ad una valutazione approfondita.

In questa fase è necessario il supporto e la protezione alla vittima, evitando che la vittima si senta responsabile e contemporaneamente bisognerà intraprendere azioni volte ad evitare il rischio di inquinamento delle prove.

Al termine della valutazione approfondita le circostanze emerse potranno essere ricondotte a una delle seguenti categorie di rischio:

- Codice verde: livello di rischio di bullismo – situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe;
- Codice giallo: livello sistematico di bullismo – interventi indicati e strutturati a scuola;
- Codice Rosso: livello di emergenza di bullismo – interventi di emergenza con supporto della rete.

Art. 14 GESTIONE DEL CASO

A seguito della valutazione del livello di rischio verrà attuata la scelta del tipo di intervento da mettere in atto.

1) In caso di situazioni classificate come “LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO - CODICE VERDE” verranno attivati degli **interventi educativi con la classe**, consistenti nella:

- La Sensibilizzazione, del gruppo classe e non solo;
- L'approccio curricolare - percorsi basati su stimoli culturali (narrativa, film, video, letture);
- Promozione della competenza emotiva ed empatia;
- La costruzione di regole antibullismo e delle politiche scolastiche.
- Promozione delle strategie di coping positivo negli spettatori.

2) In caso di situazioni classificate come “LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO - CODICE GIALLO” – verranno attivati: interventi educativi con la classe, interventi individuali svolti con il bullo e/o la vittima, la gestione delle relazioni e il coinvolgimento della famiglia.

a) **Interventi educativi con la classe**: si rimanda al comma precedente;

b) **Interventi individualizzati con:**

➤ **il bullo** verranno attivati attraverso:

- il potenziamento di specifiche competenze e abilità: attraverso la comprensione delle conseguenze del proprio comportamento, dell'importanza di relazionarsi positivamente con gli altri e del potenziamento delle modalità positive per affermarsi all'interno del gruppo. Tale potenziamento può essere svolto attraverso un lavoro specifico sulle capacità empatiche, sulla regolazione delle emozioni e sull'incremento delle social skills e competenze comunicative;
- colloqui di responsabilizzazione e colloquio riparativo: coinvolgimento positivo nella relazione e nel processo di cambiamento al fine di promuovere una maggiore consapevolezza. Può essere utilizzato un ascolto attivo di tipo non giudicante al fine di stabilire e mantenere la relazione.
- Approccio disciplinare: sistema di regole condiviso e specifiche sanzioni per chi lo viola. Prevede la definizione e comunicazione delle regole sull'accettabilità o meno di un comportamento e sulle relative conseguenze.

➤ **la vittima** verranno attivati attraverso:

- Interventi di supporto e rielaborazione dell'esperienza: finalizzati ad affrontare l'esperienza nel gruppo dei pari.

- Potenziamento delle abilità sociali: finalizzato a sviluppare strategie efficaci per affrontare il problema e sviluppare le proprie potenzialità.
- c) **la gestione delle relazioni.** Essa consta in interventi di mediazione atti a pervenire con successo alla risoluzione costruttiva del problema, esplorando le cause del conflitto e promuovendo una soluzione condivisa da entrambe le parti. Prevede di preparare gli studenti, attraverso colloqui individuali e di addivenire poi ad un incontro condiviso, finalizzato a trovare una soluzione di soddisfazione reciproca.
- d) **Coinvolgimento della famiglia:** è importante impostare fin da subito una collaborazione attiva tra scuola e famiglia per la soluzione del caso. Attraverso il confronto si può, da un lato, responsabilizzare la famiglia rispetto al problema e, dall'altro, valorizzare quelle risorse "interne" al nucleo familiare necessarie ad affrontarlo.

3) In caso di situazioni classificate come "LIVELLO DI EMERGENZA DI BULLISMO - CODICE ROSSO" – verranno attivati tutti gli interventi previsti per i livelli inferiori di rischio e in aggiunta si ricorrerà al supporto intensivo a lungo termine e di rete

Il **supporto intensivo a lungo termine e di rete** è un supporto esterno alla scuola, utile nei casi in cui gli atti di bullismo e cyberbullismo subiti e agiti siano molto gravi, la sofferenza della vittima sia elevata o la compromissione nel funzionamento sociale, il livello dei comportamenti aggressivi e a rischio dei bulli siano considerevoli.

Il Dirigente Scolastico e il Team in collaborazione con la famiglia, possono gestire la situazione richiedendo un supporto, a seconda del caso, con i Servizi Sanitari Territoriali, i Servizi sociali, gli ospedali, il Pronto soccorso, la Polizia Postale, i Carabinieri o altri enti e associazioni presenti sul territorio.

Il consiglio di classe sarà debitamente informato delle circostanze e parteciperà attivamente alle fasi di cui agli articoli precedenti, deliberando gli interventi formativi che ritiene idonei e l'adozione di provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità:

- Sospensione dalle lezioni;
- sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
- imposizione al bullo/cyberbullo di svolgimento di azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia);
- altre sanzioni contenute nel regolamento d'istituto;

Nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali, commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minore, è possibile rivolgere al questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza un'istanza di ammonimento nei confronti del minore autore della condotta molesta, se ultraquattordicenne. L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente varieranno in base ai casi.

Nel caso in cui sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per reati (solo nei confronti di studenti ultraquattordicenni): denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) i docenti e tutto il personale della scuola sono chiamati alla massima collaborazione.

Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

SANZIONI DISCIPLINARI

BENE TUTELATO	ESEMPI DI INFRAZIONE	SANZIONE:
<p>Rispetto degli altri dignità della persona: Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali</p>	<p>Fattispecie: Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli</p> <p>Aggravante Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo • Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg • Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg • Se reato: procedura perseguibile d'ufficio <p>La sanzione potrebbe scattare al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti</p>
<p>Integrità fisica e morale.</p>	<p>Fattispecie: Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone.</p> <p>Aggravante Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi. Essi sono ritenuti comportamenti GRAVI.</p>	<p>La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo • Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg • Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg • Se reato: procedura perseguibile d'ufficio

BENE TUTELATO	ESEMPI DI INFRAZIONE	SANZIONE:
<p>Rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute</p>	<p>Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne....)</p> <p>Aggravanti Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora ripresi, diffusi e condivisi attraverso pagine social, piattaforme web, servizi di messaggiera istantanea.</p> <p>I video possono essere considerati prove di un reato commesso e i supporti su cui sono diffusi connessi alle indagini necessarie alla determinazione dei responsabili. E' importante non compiere nessun tipo di azione tecnica sui supporti (accendere, spegnere il cellulare, cancellare foto, video, ecc.)</p>	<p>La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere i filmati con un forte rischio di emulazione da parte di altri studenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo . • Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg • Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg • Se reato: procedura perseguibile d'ufficio